

INTRODUZIONE

CARI SOCI, CARI LETTORI,

per limitare i rischi del mercato (ancora) poco conosciuto viene solitamente scelta la „GmbH“ in Germania e la „Srl“ in Italia quale forma giuridica per la società controllata all'estero. I contributi di questa edizione sul tema „Diritto societario“ inerenti l'Italia e la Germania mostrano che, nonostante la responsabilità limitata di queste forme societarie, esistono in entrambi i paesi situazioni che possono portare ad una responsabilità illimitata dei soci. Per questo motivo, oltre alla scelta di una forma giuridica conveniente, le imprese dovrebbero controllare in maniera continuativa i rischi del mercato estero.

Heinz Georg Krolovitsch, Responsabile Network „Norme & Tributi“

DEInternational ATTUALITÀ

24.11.2010: COME RISOLVERE LE CONTROVERSIE TRA IMPRESE IN MODO VELOCE ED AFFIDABILE? LA MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-GERMANICA

Ore 17:00 – 19:00 | Luogo: Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona,
Via C. Montanari, n.9 - 37100 Verona

La mediazione è lo strumento più efficace ed economico per risolvere controversie tra imprese. Soprattutto in ambito internazionale è da usare prima di percorrere le vie legali. Nell'evento verranno presentati i vantaggi concreti della mediazione internazionale offerta dalla Camera di Commercio Italo-Germanica. Inviti e ulteriori informazioni saranno presto disponibili su: www.deinternational.it.

25.11.2010: GESTIONE DI UNA RETE DI AGENTI IN ITALIA

Ore 17:30 – 20:00 | Luogo: presso la nuova sede della Camera di Commercio Italo-Germanica in
Via G. Fara, 26 - 20124 Milano

Business Coaching sugli aspetti tecnici e pratici dell'instaurazione, della gestione e della cessazione del rapporto di agenzia in Italia presentati dallo studio partner del Network "Norme & Tributi" Rödl & Partner e dalla Robert Bosch Spa.

1.12.2010: LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI ATTRAVERSO STRUMENTI ALTERNATIVI – ARBITRATO E MEDIAZIONE –

Ore: 9:00-18:00 | Luogo: Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara, 26 - 20124 Milano
Corso formativo organizzato dalla DEinternational Italia Srl con il sostegno della DAV Italia. Relatori esperti dall'Italia e dalla Germania illustreranno le problematiche dell'arbitrato e della mediazione internazionale. Principali destinatari dell'evento sono i professionisti che desiderano aggiornarsi su tali tematiche ed acquisire un'adeguata preparazione per lo svolgimento del ruolo di arbitro o mediatore in controversie internazionali. E' stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi.



in collaborazione / in Kooperation



A NOVEMBRE SUI TRENI DB-ÖBB EURO CITY SI VIAGGIA PER SOLI 9 EURO

Deutsche Bahn (DB) e Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) offrono la possibilità di viaggiare sui propri treni EuroCity per tutto il mese di novembre a soli 9 Euro.

L'imperdibile offerta è valida, senza limiti, su tutte le tratte italiane operate dalla compagnia austro tedesca che comprende le città di Bologna/ Milano, Brescia, Desenzano, Peschiera del Garda, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Bressanone e Fortezza.

“L'obiettivo di questa promozione è di premiare chi ci conosce già e ha viaggiato con noi in questi primi mesi di attività in Italia – dichiara Kerstin Schönbohm, Direttrice Marketing e Comunicazione, e invogliare a salire sui nostri treni chi ancora non ha avuto la possibilità di farlo”.

L'eccezionalità dell'offerta consiste nel fatto che i biglietti scontati, dal primo novembre, si possono acquistare direttamente a bordo. I biglietti, sono disponibili anche su Internet collegandosi ai siti www.obb-italia.com e www.bahn.com/it, chiamando il call center al numero 02 67479578 o presso tutte le agenzie di viaggio affilia (es. Vertours a Verona, Vai e Via Aktiv Reisen a Bolzano e molte altre).

Il portale www.ferrovie.it offre inoltre, pacchetti turistici che includono hotel in abbinamento al treno.

DB e ÖBB operano sul mercato italiano, in collaborazione con LeNord, da dicembre 2009 e rappresentano la prima impresa ferroviaria che ha rotto il monopolio del trasporto ferroviario.

DB BAHN - ÖBB ARRICCHISCONO LA LORO OFFERTA CON UN NUOVO COLLEGAMENTO VENEZIA - MONACO

La novità di DB Bahn - ÖBB per la stagione 2010-2011 è rappresentata dal nuovo collegamento tra Monaco e Venezia. Gli Eurocity di Deutsche Bahn (DB) e Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) congiungeranno le due città dal prossimo 12 dicembre 2010. L'EC 86 partirà da Venezia alle ore 13.34 e arriverà a Monaco alle ore 20.25, l'EC 87 lascerà la stazione di Monaco alle 11.31 e raggiungerà Venezia alle 18.10.

“Dopo un anno di attività – dichiara Kerstin Schoenbohm direttrice marketing e comunicazione – siamo contenti di poter annunciare questo nuovo collegamento tra l'Italia, l'Austria e la Germania, che dimostra quanto IL mercato italiano sia strategico e conferma il nostro interesse e impegno sul territorio.”

Le novità non finiscono qui, saranno 5 i treni tra Verona e Monaco, uno ogni due ore, il primo treno parte da Verona per Monaco alle 8.59 e arriva alle ore 14.25, da Monaco alle 7.31 e raggiunge il capoluogo veneto alle ore 13.01. Bolzano sarà collegata direttamente alla Baviera una volta alla settimana grazie all' EC 189 che arriva nella città altoatesina ogni venerdì alle ore 21.27 e riparte il sabato mattina alle ore 8.33 con l'EC82. Continua fino a fine mese l'imperdibile offerta di viaggiare a soli 9€ su tutti gli Eurocity DB Bahn - ÖBB.

I biglietti, sono acquistabili direttamente a bordo e disponibili anche su Internet collegandosi ai siti www.obb-italia.com e www.bahn.com/it, chiamando il call center al numero 02 67479578 o presso tutte le agenzie di viaggio affiliate (es. Vertours a Verona, Vai e Via Aktiv Reisen a Bolzano e molte altre).

Il portale www.ferrovie.it offre inoltre, pacchetti turistici che includono hotel in abbinamento al treno.



Per informazioni: DB Bahn Italia S.r.l./ ÖBB Personenverkehr AG
Kerstin Schönbohm, Tel.: 335.6907545
kerstin.k.schoenbohm@deutschebahn.com

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO	
ITALIA: L'illegittima segnalazione alla centrale rischi comporta il risarcimento del danno.....	Pag. 5
GERMANIA: Lo sconto sul prezzo - pagamento con assegno.....	Pag. 5
DIRITTO TRIBUTARIO	
ITALIA: Ulteriori aggiornamenti in materia di Transfer Pricing	Pag. 6
GERMANIA: Ripercussioni in caso di trasferimento anche nell'ambito dell'imposta di successione.....	Pag. 6
DIRITTO FALLIMENTARE	
ITALIA: Altra versione dell'amministrazione straordinaria.....	Pag. 7
GERMANIA: Corte Federale di Cassazione (BGH): disdetta di una lettera di patronage fattibile	Pag. 7
DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA: Condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati (interpello 33/2010, 12.10.2010).....	Pag. 8
GERMANIA: Informazioni aziendali confidenziali e contenuto diffamatorio nei Blog.....	Pag. 8
DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA: Atti gestori e responsabilità del socio di S.r.l.: un varco nello schermo della responsabilità limitata?.....	Pag. 9
GERMANIA: Rischi per società di capitali a socio unico in Germania	Pag. 9
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO	
ITALIA: Quando la legge da applicare è diversa da quella dell'organo giudicante	Pag. 10
PRIVACY	
ITALIA: Street View bloccato il trattamento dei <i>payload data</i>	Pag. 10
APPALTI	
ITALIA: Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione	Pag. 11
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
ITALIA: Promozioni e pratiche commerciali sleali.....	Pag. 11
DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI	
GERMANIA: Corte Federale di Giustizia (BGH): "Bevanda al Ginkgo biloba"- una distinzione tra prodotti alimentari e farmaci.....	Pag. 12
DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI	
EUROPA: Adozione della lista delle indicazioni sulla salute ammesse in due fasi	Pag. 13
PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI	
ITALIA: Il regime di sicurezza sociale applicabile al distacco di un apprendista.....	Pag. 13
IVA E DAZI	
ITALIA: Operazioni con l'estero ed Intrastat - Chiarimenti ministeriali	Pag. 14
GERMANIA: Particolarità in caso di Consignment stock in Germania.....	Pag. 14

	DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
ITALIA:	Il marchio Aspirina non è decaduto	Pag. 15
	CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA:	Costituzionalità del D.Lgs. n. 231/01 sulla responsabilità penale delle società.....	Pag. 15
	DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA	
ITALIA:	Responsabilità da attività finanziaria	Pag. 16
	DIRITTO BANCARIO	
ITALIA:	Nuove indicazioni Consob in tema di parti correlate.....	Pag. 16
	DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE	
ITALIA:	Novità in campo di trasferimento di immobili.....	Pag. 17
GERMANIA:	Novità relativa alla penalità contrattuale	Pag. 17

PAGINA

4

ITALIA: L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI COMPORTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Con una recente sentenza la Corte di cassazione (n. 12626 del 24 maggio 2010) ha ribadito un suo precedente orientamento, secondo il quale l'illegittima segnalazione di un debitore alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia può essere da sola sufficiente a giustificare la condanna dell'istituto bancario segnalante al risarcimento del danno, anche in via equitativa ed anche senza prova specifica dell'ammontare del danno. In maniera non dissimile rispetto a quanto accade in tema di cambiali e di protesto illegittimo, la segnalazione «è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa [...] con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici». La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che la «apposizione in sofferenza del credito [...] implica una valutazione della complessiva situazione economica» del debitore, non essendo di per sé sufficiente la sola analisi dello specifico rapporto in corso di svolgimento ovvero la dichiarazione di questi di non intendere adempiere, «se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca».



RA e Avv. Dr. Stephan Grigoli
stephan.grigoli@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA
5

GERMANIA: LO SCONTO SUL PREZZO - PAGAMENTO CON ASSEGNO

La pretura di Francoforte, in data 17.9.2010, ha pubblicato un'interessante decisione (n. 32 C 1515/10 - 72) in materia di presupposti necessari affinché un cliente possa far valere lo sconto in caso di pagamento con assegno.

Secondo il giudice, per il rispetto della scadenza stabilita ai fini dello sconto e la conseguente possibilità di avvalersi di esso, è decisivo il momento in cui il pagamento perviene al creditore. Non sarebbe invece sufficiente il semplice invio dell'assegno nel termine.

In base all'art. 3 co. 1 lett. c n. ii della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la pretura ritiene tempestivo il pagamento solo qualora il creditore riceva il denaro entro il relativo termine (Corte di Giustizia, NJW 2008, 1935; in tal senso anche Corte di appello di Colonia, sentenza del 12.03.2009 n. 18 U 101/08, in materia di bonifici). In caso di pagamento con assegno, pertanto, il creditore lo dovrebbe ricevere in tempo utile per poterlo incassare prima della scadenza. Ne consegue che emissione ed invio dell'assegno non sarebbero sufficienti per il rispetto del termine.



Rechtsanwalt e Avvocato
Alessandro Honert, Bologna
Avvocato e Rechtsanwältin
Paola della Campa, Milano
www.derra.eu

ITALIA: ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI TRANSFER PRICING

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate approvato in data 29/09/2010 illustra le linee guida relative alla "documentazione idonea" in merito al transfer pricing. La "documentazione idonea" è composta da un fascicolo denominato "masterfile", il quale tiene conto delle informazioni del gruppo, nonché da un fascicolo denominato "Documentazione Nazionale", il quale illustra il profilo della società residente. Inoltre, alla predetta documentazione dovranno essere allegati un diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni e una copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni sono regolate.



Per quanto riguarda il termine di presentazione della "documentazione idonea" per gli anni pregressi rispetto all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, le informazioni devono essere comunicate via Entratel entro 90 giorni dalla data di approvazione del Provvedimento, ovvero entro il 28 dicembre 2010. Invece per il periodo di imposta successivo al predetto D.L. il possesso della documentazione idonea dovrà essere comunicato all'amministrazione finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.



Dott. Dirk Prato
dirk.prato@hager-partners.it
Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

HAGER & PARTNERS

PAGINA
6

GERMANIA: RIPERCUSSIONI IN CASO DI TRASFERIMENTO ANCHE NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE


In certi casi può avere senso, riflettendo ai fini della tassazione dei redditi, lasciare la Germania.

Comunque il cosiddetto obbligo limitato d'imposta sulla successione può continuare ad esistere per certi patrimoni presenti sul territorio nazionale, quali ad esempio:

- patrimonio immobiliare sul territorio nazionale,
- patrimonio aziendale sul territorio nazionale,
- partecipazioni per un minimo del 10% in società di capitali presenti sul territorio nazionale soggette ad imposta in modo illimitato,
- stessi diritti di natura fondiaria su patrimonio immobiliare presente sul territorio nazionale e
- società occulte / mutui parziari in società presenti sul territorio nazionale.

In tal caso il grande svantaggio risultante da ciò è che gli importi esenti sono minimi.

Anche il cosiddetto obbligo d'imposta allargato illimitato ha il suo effetto: secondo questo le persone di cittadinanza tedesca anche senza residenza sul territorio nazionale vengono considerate residenti se non hanno trascorso più di 5 anni all'estero in modo continuativo. Questo significa concretamente che i cittadini tedeschi, sebbene abitino già da tempo all'estero, sono completamente soggetti all'imposta di successione in Germania.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de
Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: ALTRA VERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Con il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con modificazioni in legge n. 73 del 22 maggio 2010, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, è stata introdotta la possibilità per una società di riscossione delle entrate degli enti locali di accedere alla procedura dell'amministrazione straordinaria.

Il legislatore ha introdotto con l'art. 3, III comma, un'altra versione dell'amministrazione straordinaria per le società che hanno svolto la funzione di riscossione delle entrate nei confronti di almeno cinquanta enti locali. A differenza dei parametri soggettivi nella amministrazione straordinaria (legge Marzano), nella legge n. 73/2010 non viene più indicato un riferimento temporale entro il quale deve essere presente il parametro soggettivo, essendo sufficiente che in qualunque tempo la società abbia avuto rapporti con almeno cinquanta enti locali. Ulteriore differenza rispetto all'amministrazione straordinaria (legge Marzano) è che il legislatore non si riferisce più ad un'impresa in stato di insolvenza, ma a una società in crisi.



**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Avvocata e Rechtsanwältin Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com
www.pirolapennutozei.it

GERMANIA: CORTE FEDERALE DI CASSAZIONE (BGH): DISDETTA DI UNA LETTERA DI PATRONAGE FATTIBILE

PAGINA
7

Con la sentenza del 20.09.2010 (sigla: II ZR 296/08) il BGH ha messo in chiaro che una lettera di patronage può essere disdetta in ogni modo, allorché ciò sia stato concordato.

Una lettera di patronage viene spesso rilasciata dalla casa madre a favore della sua affiliata durante un periodo di crisi, per poter garantire la solvibilità di quest'ultima ed impedire l'obbligo di richiesta di insolvenza.

Il 2do Senato Civile è dell'opinione che né il diritto di sostituzione di capitale (abolito con la riforma della GmbH nel 2008) può ostacolare l'accordo di un diritto di disdetta né la giurisprudenza del cosiddetto credito di piano finanziario.

Allorché venga a mancare la dichiarazione di patronage per causa della disdetta, la società beneficiaria è nuovamente minacciata dall'eventuale insolvenza.

Lo stesso si ha nel caso della postergazione di rango volta ad impedire un eccessivo indebitamento. Anche qui la possibilità della disdetta può essere concordata. Possibile è anche una risoluzione consensuale.

La casa madre e gli organi ad essa collegati, con ciò, non si possono ritenere "al sicuro", sono infatti minacciati dalla revocatoria fallimentare (fino a 10 anni) e dalla responsabilità a carico del manager.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de
RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.
a.seitz@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: CONDIZIONI DI LAVORO E REGIME PREVIDENZIALE APPLICABILE AI LAVORATORI DISTACCATI (INTERPELLO 33/2010, 12.10.2010)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie, salute, sicurezza sul lavoro, maternità, cessazione temporanea di lavoratori, non discriminazione e tariffe minime salariali, ai lavoratori "inviati" in Italia da un'azienda sita in un altro Stato membro si applica il c.d. principio di territorialità per il periodo del distacco, ossia le condizioni di lavoro e occupazione previste per i lavoratori italiani da leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro, al fine di ottenere parità di trattamento ed uguale standard di tutela sul territorio nazionale (art. 3, co. 1, D.Lgs. 72/2000).

Al contrario, per determinare l'imponibile previdenziale, in base al c.d. principio di personalità, si fa riferimento al regime della legislazione del Paese di invio fermo restando che la retribuzione su cui eseguire il calcolo sarà determinato secondo il principio di parità di trattamento (art. 14 Reg. 1408/1971/CEE, art. 12 Reg. 883/2004/CEE).



RA e Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: INFORMAZIONI AZIENDALI CONFIDENZIALI E CONTENUTO DIFFAMATORIO NEI BLOG

PAGINA
8

Nell'era di internet, dei blog e dei social networks, si pone continuamente la domanda su come si debbano comportare le aziende qualora vengano resi noti fatti interni all'azienda, frasi ingiuriose o diffamatorie, oppure addirittura trattative di acquisizione.

Dal punto di vista lavoristico, la consapevole rivelazione di informazioni in merito allo sviluppo dell'attività dell'azienda rappresenta una giusta causa di licenziamento, qualora possa ritenersi leso in modo consistente l'interesse aziendale al corretto svolgimento del rapporto o ciclo lavorativo (Sentenza della Corte Federale del Lavoro del 10 dicembre 2009, n. Rg. 2 AZR 534/08).

In ogni caso, il lavoratore non può invocare la tutela della sua sfera privata o della libertà di pensiero, qualora riveli lui stesso il contenuto di notizie già considerate confidenziali, poiché, in questo caso, è esclusivamente riconducibile a quest'ultimo che terze parti vengano a conoscenza o facciano affidamento su quanto rivelato (frasi ingiuriose, segreti aziendali).

Inoltre, si ricorda che in Germania verrà eventualmente concessa la cosiddetta inibitoria affinché, entro breve termine, cessino i comportamenti del gestore del forum oppure della persona che sta divulgando informazioni false.



RA Mario Prudentino
m.prudentino@pr-rh.de
www.pr-rh.de

**ITALIA: ATTI GESTORI E RESPONSABILITÀ DEL SOCIO DI S.R.L.:
UN VARCO NELLO SCHERMO DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA?**

Il settimo comma dell'articolo 2476 del Codice Civile, novellato a seguito della riforma del diritto societario del 2003, continua a destare preoccupazioni. I soci di società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i pregiudizi che ne siano derivati. La norma implica il rischio che il socio che abbia avallato atti gestori rivelatisi dannosi sia chiamato a risponderne in via sussidiaria ai componenti dell'organo amministrativo. Il nodo dal quale originano i maggiori dubbi è rappresentato dal concetto di "intenzionalità": il socio risponde solo in quanto abbia dolosamente concorso all'assunzione della decisione pregiudizievole o è sufficiente che abbia approvato l'atto gestorio, nella consapevolezza del rischio ad esso connesso? Aderendo all'interpretazione più restrittiva, la responsabilità del socio potrebbe scattare già laddove questi sia stato semplicemente informato delle criticità legate ad un'operazione e ne abbia ciononostante autorizzato l'esecuzione. I soci di società a responsabilità limitata sono avvertiti.



Rödl & Partner

Avv. Paolo Peroni | paolo.peroni@roedl.it
RAin Vanessa Wagner | vanessa.wagner@roedl.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA
9

**GERMANIA: RISCHI PER SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIO UNICO IN
GERMANIA**

Con l'ultima riforma del diritto tedesco delle società a responsabilità limitata (GmbH) sono state abolite le poche norme che riguardavano la società con socio unico. Nella prassi però si conoscono casi – sebbene eccezionali – di responsabilità dei soci che ricorrono più spesso proprio nelle fattispecie con socio unico. Si tratta principalmente di ipotesi di abuso del diritto come per es. il caso di commistione non chiara dei patrimoni (della società e dei soci/del socio), o di compimento di operazioni che minano in modo ingiustificato il patrimonio della società. Questo è il caso in cui il socio – spesso un socio unico – depreda il capitale sociale per es. effettuando affari i cui costi vengono addossati alla società in questione, mentre il socio unico riserva per sé, o per altra società in cui detenga delle quote, i relativi frutti. Tale fattispecie è stata battezzata dai giudici come "intervento letale per l'esistenza della società". Lo stesso vale per le società per azioni (AG).



GSK STOCKMANN
+ KOLLEGEN

RA Dr. Karl von Hase
hase@gsk.de
Avv. Roberta Correnti, LL.M.
correnti@gsk.de
www.gsk.de

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO

ITALIA: QUANDO LA LEGGE DA APPLICARE È DIVERSA DA QUELLA DELL'ORGANO GIUDICANTE

E' stato a lungo dibattuto se la legge straniera fosse da considerare una questione di fatto o di diritto. Nel primo caso essa sarebbe dovuta essere oggetto di prova da parte delle parti, mentre nel secondo, invece, sarebbe stato compito dell'organo giudicante individuare la legge straniera.

Il legislatore italiano ha optato con l'art. 14 della riforma del Diritto Internazionale Privato (L.218/1995) per la seconda alternativa. Tale norma, infatti, prevede per i giudizi ordinari che il giudice accerti il diritto straniero d'ufficio, mediante vari strumenti tra cui quelli di esperti.

Nell'arbitrato internazionale, invece, la soluzione dipenderà sia dall'eventuale regolamento arbitrale applicabile che dalla provenienza dell'arbitro chiamato a dirimere la controversia. L'arbitro, nell'effettuare tale indagine, dovrà tenere in conto la volontà delle parti, nonché il rispetto del contraddittorio; le parti hanno diritto di interloquire sia sugli aspetti fattuali che di diritto che saranno posti alla base della decisione dell'arbitro.



Avv. RA Robert Rudek
info@brsa.it
www.brsa.it

PRIVACY

PAGINA
10

ITALIA: STREET VIEW BLOCCATO IL TRATTAMENTO DEI PAYLOAD DATA

A conclusione dell'istruttoria avviata nel maggio 2010 il Garante ha imposto a Google di bloccare qualsiasi trattamento sui cosiddetti "payload data" - le comunicazioni elettroniche trasmesse da utenti che utilizzavano reti Wi-Fi non protette - captati dalle vetture di Street View. Nel corso del procedimento Google ha confermato la raccolta dei dati, sostenendo che era avvenuta erroneamente e che i dati raccolti erano frammentati in modo tale da non poter essere considerati dati personali. Il Garante, rilevato che la raccolta è avvenuta in maniera sistematica e per un considerevole periodo di tempo e ritenuto che vi fosse concreta possibilità che alcune delle informazioni "catturate" avessero natura di dati personali, ha inviato gli atti all'autorità giudiziaria perché valuti gli eventuali profili penali derivanti dalla raccolta di questo tipo di dati. Google potrebbe infatti aver violato non solo il Codice privacy, ma anche alcune norme del codice penale, come quelle sulle intercettazioni fraudolente e l'installazione non autorizzata di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni elettroniche.



Avv. Paolo Todaro
p.todaro@rucellaieraffaelli.it

APPALTI**ITALIA: RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Con recente decisione, il Consiglio di Stato ha chiarito che, ove una procedura ad evidenza pubblica venga revocata prima che si sia addivenuti all'aggiudicazione, non è configurabile una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, atteso che presupposto per il riconoscimento di tale responsabilità è il legittimo affidamento alla formazione del contratto, non riscontrabile nella fase antecedente all'aggiudicazione della gara. In detta fase, infatti, coloro che prendono parte alla procedura non sono qualificabili quali futuri contraenti ma quali meri partecipanti, titolari, pertanto, di una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della P.A.. L'eventuale violazione delle regole di correttezza e buona fede assume rilevanza, ai fini della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, solo dopo che il concorrente abbia conseguito, grazie all'aggiudicazione della gara, effetti concretamente vantaggiosi e dopo che, nonostante l'affidamento formatosi in capo al concorrente risultato aggiudicatario, tali effetti siano venuti meno (cfr. Cons. St, sez. V, 8.9.2010, n. 6489).



RA e Avv. Wolf Michael Kühne
wolf.kuehne@dlapiper.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

PAGINA

11**ITALIA: PROMOZIONI E PRATICHE COMMERCIALI SLEALI**

Le imprese sono tenute a comportarsi con lealtà e correttezza nel promuovere i prodotti. E' una pratica commerciale sleale vietata, in quanto ingannevole, l'omettere informazioni rilevanti per consentire al consumatore di prendere una decisione consapevole, tenuto conto del contesto e delle circostanze del caso.

Così la catena di supermercati Billa è stata sanzionata per aver pubblicato su un volantino un'offerta promozionale senza indicarne il periodo di validità. Billa offriva una pirofila ogni 20 € di spesa "a solo 1 euro in più", ma il volantino non specificava la durata dell'offerta. Un consumatore denunciava di aver letto il volantino e fatto degli acquisti per ottenere la pirofila, ma di non averla ricevuta perché l'offerta non era ancora iniziata.

L'AGCM ha ritenuto scorretto il comportamento di Billa, idoneo a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore, e ha dichiarato che la presenza nei punti vendita di manifesti indicanti la durata della promozione non ne esclude la scorrettezza. Il periodo di validità di un'offerta, infatti, è una informazione rilevante che il professionista deve rendere nota in tutti i mezzi promozionali usati.



Avv. Rossella Incardona
www.jenny.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA (BGH): "BEVANDA AL GINKGO BILOBA"- UNA DISTINZIONE TRA PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACI

I prodotti alimentari contenenti ingredienti esotici saranno classificati come prodotti farmaceutici nel caso in cui, in seguito all'assunzione di una certa quantità e grazie alle proprietà naturali, possano determinare effetti farmacologici, fondatamente documentabili. La Corte di Giustizia Europea si era espressa in passato rispetto alle capsule a base d'aglio (CG C-319/05), che non erano state qualificate come farmaco poiché per quel prodotto non era stato possibile dimostrare, oltre ad un generale effetto salutare, alcuna apprezzabile conseguenza sul metabolismo. Recentemente la Corte Federale di Giustizia (BGH), sent. 1.07.10, ha affermato che una bevanda contenente lo 0,02% di Ginkgo-biloba non possa essere commercializzata come alimento bensì solo come farmaco. Per valutare le obiettive proprietà farmacologiche del prodotto la Corte si è basata, tra l'altro, sulla concentrazione del principio attivo nel bene considerato. La Corte ha sostenuto che è necessaria un'autorizzazione con riferimento a quei prodotti per i quali un effetto farmacologico sia collegato all'assunzione di un quantitativo minimo (per il Ginkgo 120 mg al giorno), che venga raggiunto in relazione a normali abitudini del consumatore.



Avv. Dr. Paolo Mondini
paolo.mondini@mondinirusconi.it
 RAin Erna Fütö, LL.M.
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
www.mondinirusconi.it

MONDINI RUSCONI
 STUDIO LEGALE

PAGINA
12



e T. Wengert | www.pixello.de

OTTIMIZZARE LA TUTELA E IL RECUPERO DEI CREDITI CON I SERVIZI DELLA DEINTERNATIONAL ITALIA SRL

La base di un'efficiente tutela del credito è l'approfondita conoscenza della controparte. Le informazioni su aziende tedesche (visure camerali, bilanci, informazioni commerciali fornite dalla DEinternational Italia Srl permettono di valutare la solvibilità e di adattare gli strumenti di tutela dei crediti. Con informazioni legali e fiscali la DEinternational Italia Srl assiste nell'individuazione dello strumento di garanzia più efficace. E nel caso in cui il debitore non paghi, il creditore può affidarsi al servizio di recupero crediti. In più della metà dei casi affidati si ottiene un pagamento da parte del debitore.

Ulteriori informazioni su www.deinternational.it.

DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI

**EUROPA: ADOZIONE DELLA LISTA DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE
AMMESSE IN DUE FASI**

In un comunicato stampa del 27.9.2010 la Commissione europea ha dichiarato che modificherà la procedura di adozione della lista delle indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti (cfr. art. 13, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1924/2006). Orbene, prima verrà adottata la lista delle indicazioni sulla salute per tutte le sostanze diverse dai botanici ed in un secondo momento verrà adottata la lista riguardante le indicazioni sulla salute ammesse per i botanici. La decisione di “rinviare” l’adozione della lista per i botanici è anche dovuta al fatto che la Commissione europea riconosce la problematica causata dall’applicazione dei “severi” requisiti giuridici previsti dal suddetto Regolamento alle indicazioni per i botanici. Il Ministero della Salute cerca, intanto, di risolvere il problema, attraverso un decreto ministeriale che intende adottare per disciplinare a livello nazionale l’impiego di sostanze diverse da vitamine e minerali, tra cui gli estratti vegetali, negli integratori alimentari. Tale decreto si trova, attualmente, in fase di bozza legislativa la quale è stata notificata, nel luglio 2010, alla Commissione europea (numero di notifica: 2010/507/I).



meyer // meisterernst [Avv. Dr. Barbara Klaus](mailto:klaus@meyer-meisterernst.com)
klaus@meyer-meisterernst.com
www.meyer-meisterernst.de

PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI

PAGINA
13

**ITALIA: IL REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE AL DISTACCO DI UN
APPRENDISTA**

Con la circolare 83 del 1° luglio 2010, l’INPS ha anche chiarito il regime di sicurezza sociale applicabile all’ipotesi di distacco lavorativo in ambito comunitario di un apprendista.

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in base al quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a:

- corrispondere all’apprendista, unitamente alla retribuzione, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale o di un idoneo titolo di studio;
- registrare in un apposito libretto il percorso formativo dell’apprendista;
- garantire all’apprendista la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.

L’INPS ha osservato che, in linea di principio, l’apprendistato non rientra nel campo di applicazione delle norme in materia di distacco. La certificazione di distacco potrà quindi essere rilasciata solo se l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma di formazione ed il datore di lavoro compri la continuazione dell’attività formativa all’estero secondo le modalità previste dalla normativa italiana (registrazione delle ore, presenza di un tutor ecc.).




**VASAPOLLI
& ASSOCIATI**
Consulenza Tributaria Societaria e Legale

[Dott. Amedeo Domanti](mailto:a.domanti@vasapolli.it)
a.domanti@vasapolli.it
www.vasapolli.it

ITALIA: OPERAZIONI CON L'ESTERO ED INTRASTAT - CHIARIMENTI MINISTERIALI

Con Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per i soggetti che operano con l'estero, con particolare riferimento all'inclusione o meno di determinate operazioni negli elenchi riepilogativi (Intrastat).

Di seguito, alcune delle tematiche trattate:

- servizi resi a committente italiano: si deve fare riferimento alla normativa italiana e, pertanto, non vanno ricompresi nei modelli intra le prestazioni di servizi che sono non imponibili o esenti;
- invio di campioni a clienti comunitari con addebito delle spese di trasporto: queste ultime rappresentano servizi generici e come tali devono essere inserite nel modello intra di riferimento;
- fatturazione unica per cessione di beni e di prestazioni di servizi: è possibile emettere un'unica fattura ma le operazioni vanno indicate distintamente nella fattura o nell'auto-fattura e riportate secondo la loro natura negli elenchi riepilogativi; nel caso in cui sussista un rapporto di accessorietà tra le operazioni, deve essere indicato il valore globale sommando il valore della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.



STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso | info@studioamoroso.it
www.studioamoroso.it

PAGINA
14

GERMANIA: PARTICOLARITÀ IN CASO DI CONSIGNMENT STOCK IN GERMANIA

Spesso le imprese straniere si accordano con i loro clienti tedeschi (ad esempio con negozi di dimensioni maggiori), di spedire la merce in anticipo nel magazzino del cliente, il quale a sua volta avrà cura di richiamare la merce ogni qualvolta ne avrà necessità. Il trasferimento della merce nel magazzino del cliente richiede che esista già una registrazione ai fini IVA in Germania. Il presupposto per questo è che il passaggio di proprietà della merce abbia luogo, nel momento in cui il cliente richiama di volta in volta la merce dal magazzino.

Il passaggio intracomunitario della merce dall'Italia al magazzino presso il cliente tedesco deve essere dichiarato nel mese, in cui la merce viene trasportata fisicamente. Qualora la merce del cliente tedesco venga richiamata dal magazzino, deve essere emessa una fattura con IVA tedesca, alla quale deve seguire la dichiarazione IVA con relativo pagamento presso l'ufficio delle Entrate.

Importante in tal contesto è che il trasferimento della merce intracomunitario e le corrispondenti dichiarazioni INTRASTAT tra l'Italia e la Germania devono avvenire in modo parallelo, questo significa che la cessione intracomunitaria in Italia deve essere dichiarata nello stesso mese in cui si dichiara l'acquisto intracomunitario in Germania.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: IL MARCHIO ASPIRINA NON È DECADUTO

La Corte di Appello di Milano ha recentemente respinto la domanda di un contraffattore che a propria difesa aveva sostenuto contro il gruppo Bayer la decadenza del marchio Aspirina per volgarizzazione.

Il giudice di primo grado aveva accertato il rischio di confusione tra il segno registrato nel 1921 e i marchi "Herb-Asprina" ed "HerbAsprinaC", vietandone l'uso e riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni. Il produttore dei preparati omeopatici ha fatto appello ma con sentenza del 30 marzo 2010, la Corte d'Appello di Milano ha escluso la decadenza del marchio Aspirina per volgarizzazione. Secondo i giudici, è fatto notorio che qualsiasi cliente il quale richieda al farmacista italiano una confezione di Aspirina, si vede consegnare il prodotto della Bayer e non altri e pertanto, il marchio Aspirina non è divenuto una denominazione generica di qualsiasi compressa di acido acetilsalicilico.

Il titolare del marchio è tenuto ad utilizzare il marchio tutelandone la funzione distintiva. Il marchio decade se non viene usato per cinque anni o si trasforma in una denominazione generica a causa del comportamento del titolare.




Avv. e RA Mattia Dalla Costa
mattia.dallacosta@cbalex.it
Dr. Hannes Spinell
hannes.spinell@cbalex.it
www.cbalex.it

CORPORATE GOVERNANCE

PAGINA
15

ITALIA: COSTITUZIONALITÀ DEL D.LGS. N. 231/01 SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ

L'art. 27 della Costituzione sancisce la personalità della responsabilità penale. La Suprema Corte è stata chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale della condanna inflitta alla società per responsabilità amministrativa (penale) per il reato di corruzione commesso dall'amministratore di una società per responsabilità limitata per ottenere, in una gara indetta dalla pubblica amministrazione, l'aggiudicazione di un appalto. Con la sentenza n. 27735 del 16 luglio 2010 la VI^o Sez. della Cassazione Penale ha dichiarato che è manifestamente infondata, in relazione anche dell'art. 27 Costituzione, la questione relativa alla responsabilità amministrativa delle società per effetto della commissione, nel loro interesse o a loro vantaggio, dei reati indicati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ad opera dei soggetti apicali indicati nell'art. 5. La Suprema Corte ribadisce che in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i soggetti apicali alla persona giuridica, il reato da loro commesso è qualificabile come "proprio" della persona giuridica.



Avv. DDr. Renate Holzeisen
Avvocato, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile
info@rimbl.com
www.rimbl.com

DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA

ITALIA: RESPONSABILITÀ DA ATTIVITÀ FINANZIARIA

La Cassazione, con sentt. 4587/09 e 34526/09, ha definitivamente sancito il principio della responsabilità civile e penale di banche, intermediari finanziari, promotori, s.i.m., CONSOB per i danni da investimenti rischiosi o fraudolenti. Tale responsabilità delle banche, in solido con i loro promotori, sussiste anche in presenza di una condotta del cliente divergente dall'accordo di investimento sottoscritto con l'intermediario. CONSOB dal canto suo risponde per omessa vigilanza degli organi propri e di Banca d'Italia su correttezza e trasparenza dei mercati finanziari. La Cassazione ribadisce inoltre l'obbligatorietà delle informazioni sulla sicurezza dell'affare, sui dati accertati o accertabili con ordinaria diligenza professionale nei contratti stipulati in nome e per conto dei clienti. Il concorso di colpa del risparmiatore viene di contro affermato se, nei casi di notoria rischiosità dell'investimento ed inattendibilità dei dati ufficiali, l'investitore vi investe ugualmente o non disinvesta prontamente, evitando o limitando i danni, a prescindere dalla vigilanza CONSOB. La Corte sancisce sul punto una limitazione al legittimo affidamento.



Avv. Paola Nardini
nardini@studiolegalenardini.it
Dr. Elena Dalla Torre
buero@studiolegalenardini.it

DIRITTO BANCARIO

PAGINA
16


ITALIA: NUOVE INDICAZIONI CONSOB IN TEMA DI PARTI CORRELATE

Lo scorso 24 settembre la Consob ha indicato, con propria comunicazione, gli orientamenti da seguire per l'applicazione del Regolamento recante disposizioni in ordine alle operazioni con parti correlate (Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), volendo, in questo modo, delineare una "best practice" per questa materia.

Sono, in particolare, considerate in dettaglio le procedure che le società destinatarie della normativa in esame dovranno approvare entro il 1° dicembre 2010.

A seguito dei recenti scandali finanziari (Cirio, Parmalat, ecc.), si è ritenuto opportuno, sia da parte del legislatore che della Consob, affrontare in modo organico, per tutte le società quotate e per quelle aventi titoli diffusi, il tema di operazioni poste in essere con soggetti in potenziale conflitto di interesse, quali, per esempio, gli azionisti di riferimento o di controllo, i propri amministratori, sindaci e alti dirigenti (o persone che abbiamo con questi ultimi stretti legami).

Da qui la necessità di predisporre un set di regole afferenti la trasparenza e correttezza delle decisioni e dei relativi procedimenti di adozione.



Avv. Ivana Genestrone, Legal Senior Manager
ivana.genestrone@it.pwc.com
Avv. Donatella Giordano
donatella.giordano@it.pwc.com

ITALIA: NOVITÀ IN CAMPO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

A decorrere dal 1° luglio 2010, negli atti *inter vivos* di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale del bene devono essere indicati altresì – a pena di nullità – le planimetrie depositate in catasto nonché la dichiarazione, da parte degli intestatari, circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse. Questa dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Quanto sopra non si applica ai diritti reali di garanzia.



SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Gretel Malmshheimer
gmalmshheimer@sla.it
Avv. Daniele Zanni
dzanni@sla.it

GERMANIA: NOVITÀ RELATIVA ALLA PENALITÀ CONTRATTUALE

Quasi nessun ambito della prassi contrattuale nel diritto edilizio crea tante difficoltà quanto la problematica della penale. Questo vale particolarmente per certe clausole predisposte dal committente. Di solito le somme della penale vengono fissate per ogni giorno di inosservanza colposa dei termini. Possono essere accumulate fino ad un determinato tetto massimo. Nei casi del genere i giudici di regola esaminano il contenuto contrattuale con la dovuta cura perché un imprenditore edile subirebbe un danno inadeguato, se perdesse il suo completo margine di utile entro pochi giorni. Nell'anno 2003 il Bundesgerichtshof ha deciso che un limite superiore totale del 5 % del corrispettivo per l'opera o il servizio non dev' essere superato. In data precedente la corte suprema aveva considerato una quota giornaliera di 0,5% con critico scrupolo. Ormai la corte d'appello di Norimberga continuando questa giurisdizione ha precisato, in una sentenza del 24 marzo 2010, che nel caso in cui il committente abbia predisposto la penale a calcolarsi cumulativamente, una quota giornaliera di 0,2% pregiudicherebbe l'imprenditore edile in modo inadeguato.



Blume & Asam
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Georg Sterzenbach
www.blume-asam.de



DEinternational Italia s.r.l. è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)



Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Mailand

P.I. / C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 3900195

E-Mail: <mailto:recht@deinternational.it>

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVITO DATI | PRIVACY:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..